



PROVINCIA DI PADOVA  
SETTORE AMBIENTE  
Servizio Ecologia

0096724/2011 - 30/06/2011  
- Provincia di Padova



Provvedimento n. 6201/EM

Prot. Gen. n. d

Sede Centrale: Piazza Antenore, 3  
Settore Ambiente: Piazza Bardella, 2

Partita I.V.A. 00700440282  
Codice Fiscale 80006510285

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Autorizzazione "generale" alle emissioni in atmosfera di stabilimenti e attività in deroga  
**Stabilimenti di frantumazione inerti.**

Sostituzione dell'autorizzazione "generale" (impianti di frantumazione inerti) n. 5563/EM del 11/09/2008.

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

- VISTO il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta titolata "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre n. 2004 n. 308;
- VISTO il D.Lgs. 128/2010 recante "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale a norma dell'art. 12 della L. 69/2009";
- VISTO che all'art. 272 comma 2, è prevista la possibilità per l'autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di stabilimenti, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;
- RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede il rinnovo ogni 10 anni delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo;
- RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede che l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a dieci anni successivi all'adesione; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti;
- RITENUTO necessario adottare, come nel passato, ogni misura per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;
- VISTO il parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente riguardante i "criteri generali per l'autorizzazione degli impianti di frantumazione inerti comportanti emissioni in atmosfera" approvato in data 24/04/02 (arg. n. 7);

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

1/5

- VISTO il parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente riguardante le autorizzazioni a carattere generale ai sensi del comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e la "classificazione delle emissioni provenienti da silos dotati di impianti di abbattimento adeguati" approvato in data 20/09/2006;
  - VISTO che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente nella seduta del 26/06/2008 (argomento n. 1 dell'o.d.g. riguardante la "Modifica dell'autorizzazione per l'attività comportante emissione in atmosfera di un impianto di trattamento inerti") ha espresso parere favorevole all'estensione come orientamento generale delle prescrizioni adottate per la barriera arborea e la barriera fonoassorbente alle situazioni analoghe;
- VISTA l'autorizzazione "generale" alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga n. 5563/EM del 11/09/2008 (impianti di frantumazione inerti);
- VISTA la L.R. 16/04/85 n. 33 e successive integrazioni e modifiche e la L.R. 3/2000;
  - VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'art. 30 dello Statuto della Provincia, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 reg. del 17/05/2000 integrata dalla D.C.P. n. 68 reg. del 22/11/2000;
  - RAVVISATA pertanto la necessità, per motivi di aggiornamento della modulistica e delle prescrizioni, di revocare e sostituire l'autorizzazione "generale" n. 5563/EM del 11/09/2008 (impianti di frantumazione inerti);

rilascia la seguente

## AUTORIZZAZIONE

- Art. 1 L'autorizzazione "generale" n. 5563/EM del 11/09/2008 (impianti di frantumazione inerti) rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 è **revocata e sostituita** dal presente provvedimento.
- Art. 2 Le Ditte che intendono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale prevista dall'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per esercitare l'attività di frantumazione inerti (nuovo stabilimento, modifica sostanziale, stabilimento esistente al 1988 o stabilimento esistente al 2006) devono presentare preventiva richiesta di adesione alla Provincia di Padova, e per conoscenza al Comune ove è situato l'estabilimento, utilizzando **esclusivamente il modello riportato nell'allegato 1/F** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
- Art. 3 L'Amministrazione Provinciale può **negare l'adesione** nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai Piani o dai Programmi o dalle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale o in caso di segnalazioni ripetute e recenti, verificate dagli organi di controllo, di inconvenienti di carattere ambientale. L'Amministrazione Provinciale si riserva **altresi la facoltà di negare l'adesione** nel caso in cui la Ditta non fornisca, nei termini previsti, la documentazione richiesta al fine del perfezionamento della pratica.
- Art. 4 Qualora **nello stesso stabilimento** siano presenti attività diverse da quelle oggetto della presente autorizzazione:
- **sarà possibile aderire** alla presente autorizzazione e ad altre autorizzazioni generali qualora tutte le attività siano comprese tra quelle previste dalle autorizzazioni generali e vengano rispettati i relativi valori di soglia;
  - **non sarà possibile aderire** alla presente autorizzazione, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 in procedura normale, qualora siano presenti attività non previste dalle autorizzazioni generali e non previste dall'art. 272 comma 1 (inquinamento atmosferico scarsamente rilevante).

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

- Art. 5 **Non sarà possibile avvalersi dell'autorizzazione generale**, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 in procedura normale:
- in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 162/2006;
  - nel caso in cui siano utilizzate nell'attività le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione a causa del loro contenuto in COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Art. 6 Le ditte che si avvalgono della presente autorizzazione sono tenute all'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:

- 6.1 il gestore dello stabilimento o delle attività presenta alla Provincia di Padova, almeno **45 (quarantacinque) giorni** prima dell'avvio dell'attività, richiesta di adesione alla presente autorizzazione generale (allegato 1/F);
- 6.2 l'avvio dell'attività o la modifica, nel caso in cui non sia stata negata l'adesione dalla Provincia di Padova, può essere effettuata dalla data di avvio indicata nella richiesta (allegato 1/F all'autorizzazione generale frantumazione inerti); tale data deve essere successiva di almeno **45 (quarantacinque) giorni** dall'invio dell'adesione;
- 6.3 nel caso di stabilimenti esistenti al 1988 o esistenti al 2006 secondo le definizioni del D.Lgs. 152/2006 che non siano oggetto di modifica, la ditta che presenta richiesta di adesione alla presente autorizzazione non è tenuta a comunicare la data di avvio dello stabilimento;
- 6.4 i **nastri trasportatori** dovranno essere coperti;
- 6.5 la **distanza** tra i punti di scarico dei nastri trasportatori e il cumulo dei materiali trattati non dovrà essere superiore a due metri;
- 6.6 la bocca del frantoio, i cumuli di materiale in attesa del trattamento e quelli già trattati e l'intera area destinata alle lavorazioni/movimentazioni, dovranno essere dotati di idoneo **impianto di irrigazione/nebulizzazione** che provvederà a mantenere le superfici del materiale e dei piazzali costantemente umidi. L'umidificazione potrà essere sospesa nei periodi con temperature che comportano la formazione di ghiaccio;
- 6.7 deve essere predisposto un efficace **sistema di lavaggio delle ruote** dei mezzi in uscita dallo stabilimento per evitare il trascinarsi delle polveri; tale impianto deve essere dotato di griglia che impedisca alle ruote dei mezzi di entrare in contatto con i fanghi depositati sul fondo;
- 6.8 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dagli sfiati dei **silos contenenti sostanze polverulente** (comprese le ceneri leggere); tali silos devono essere dotati di **impianti di abbattimento** che assicurino almeno un'emissione di polveri inferiore a 20 mg/Nmc. Per gli sfiati dei suddetti silos non è previsto il controllo delle emissioni; su ogni silos presente nello stabilimento dovrà essere apposta un'apposita **targhetta** inamovibile, riportante la numerazione del silos stesso; la Ditta dovrà dotarsi di un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli **impianti di abbattimento** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;

6.9 per gli stabilimenti che hanno inviato la richiesta di adesione **entro il 30/09/2008**:

- a) come nuovo stabilimento o come modifica di stabilimenti esistenti: **entro 6 mesi dalla data di avvio dello stabilimento** (indicata sull'allegato 1F alla presente autorizzazione) l'intera area dedicata all'attività di trattamento (comprese le aree di deposito e di movimentazione dei mezzi) dovrà essere dotata di **barriera arborea** con essenze di alto fusto sempreverdi e di **terrapieno o muro di altezza minima di metri tre**;
- b) come stabilimento esistente: **entro 6 mesi dalla data di invio dell'adesione** succitata l'intera area dedicata all'attività di trattamento (comprese le aree di deposito e di movimentazione dei mezzi) dovrà essere dotata di **barriera arborea** con essenze di alto fusto sempreverdi e di **terrapieno o muro di altezza minima di metri tre**;

6.10 per gli stabilimenti che inviano la richiesta di adesione **dopo il 30/09/2008**:

- a) come nuovo stabilimento o come modifica dell'area destinata alle lavorazioni/movimentazioni di stabilimenti esistenti: **entro 6 mesi** dalla data di avvio dello stabilimento (indicata sull'allegato 1F alla presente autorizzazione), l'intera area dedicata all'attività di trattamento (comprese le aree di deposito e di movimentazione dei mezzi) dovrà essere dotata di **doppia barriera arborea**, costituita da essenze a pronto effetto di alto fusto sempreverdi e a foglia caduca ovvero 1 filare di *Copressus Leylandiis* (o similare) alto 2,5-3 metri ed 1 filare di *Carpinus Betulus Pyramidalis* (o similare) alto 2-2,5 metri. I due filari dovranno essere posizionati ad una distanza di 2-3 metri l'uno dall'altro e tra loro in posizione sfalsata. La doppia barriera arborea dovrà essere tenuta in buono stato di conservazione;
- b) come stabilimento esistente: **entro 6 mesi** dalla data di invio della richiesta di adesione alla presente autorizzazione, l'intera area dedicata all'attività di trattamento (comprese le aree di deposito e di movimentazione dei mezzi) dovrà essere dotata di **doppia barriera arborea**, costituita da essenze a pronto effetto di alto fusto sempreverdi e a foglia caduca ovvero 1 filare di *Cupressus Leylandiis* (o similare) alto 2,5-3 metri ed 1 filare di *Carpinus Betulus Pyramidalis* (o similare) alto 2-2,5 metri. I due filari dovranno essere posizionati ad una distanza di 2-3 metri l'uno dall'altro e tra loro in posizione sfalsata. La doppia barriera arborea dovrà essere tenuta in buono stato di conservazione;
- c) come nuovo stabilimento o come modifica dell'area destinata alle lavorazioni/movimentazioni di stabilimenti esistenti: **entro 60 giorni** dalla data di avvio dello stabilimento (indicata sull'allegato 1F alla presente autorizzazione), la medesima area dovrà essere dotata di **terrapieno o barriera fissa stabile fonoassorbente** di altezza minima di metri tre. A tale barriera non dovrà essere addossato alcun materiale;
- d) come stabilimento esistente: **entro 60 giorni** dalla data di invio della richiesta di adesione alla presente autorizzazione, la medesima area dovrà essere dotata di **terrapieno o barriera fissa stabile fonoassorbente** di altezza minima di metri tre. A tale barriera non dovrà essere addossato alcun materiale;

6.11 tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le **emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile**; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'Allegato V al D.Lgs.152/2006;

6.12 l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a **dieci anni successivi** all'adesione; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dell'stabilimento. **Almeno 45 giorni prima** della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti;

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

- Art. 7 Le ditte che hanno **precedentemente comunicato l'adesione** alla autorizzazione generale n. 5563/EM del 11/09/2008 e /o n 5201/EM del 24/10/2006, sulle quali l'Amministrazione provinciale non ha espresso parere negativo, si ritengono autorizzate, eccettuata loro esplicita disdetta, ai sensi della presente autorizzazione senza obbligo di presentazione di nuova richiesta di adesione. Le deroghe a specifiche prescrizioni dell'autorizzazione generale n. 5563/EM concesse in maniera esplicita dalla Provincia, sono considerate ancora in essere, fatta salva la diversa numerazione delle prescrizioni.
- Art. 8 La presente autorizzazione "generale" **scadrà il 31/05/2021**.
- Art. 9 Le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo ed il relativo allegato 1/F potranno essere modificati a seguito dell'aggiornamento normativo o di ulteriori categorie di impianti o attività assoggettabili oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale; tali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Padova e senza obbligo per quest'ultima di ulteriori comunicazioni.
- Art. 10 Eventuali **impianti di combustione** presenti nello stabilimento e tutti i **combustibili** ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006.
- Art. 11 Rimane in ogni caso impregiudicata la facoltà da parte di questa Provincia di accertare la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale e la possibilità di negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o di revocarla in seguito nel caso in cui i requisiti vengano a modificarsi.
- Art. 12 **Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera. Si ricorda alla ditta che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed in materia di rumore. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.**
- Art. 13 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla **modifica della ragione sociale** della ditta. A seguito della modifica deve essere presentata una **nuova richiesta di adesione** alla presente autorizzazione in quanto l'adesione è nominale.
- Art. 14 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare, nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 (sessanta) giorni** il gestore può procedere all'esecuzione della modifica, fatto salvo il potere dell'Autorità di provvedere successivamente nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione.
- Art. 15 La Provincia di Padova intende avvalersi della facoltà di pubblicare sul proprio sito internet l'elenco degli stabilimenti per i quali il procedimento amministrativo di adesione alla presente autorizzazione si è concluso positivamente, allo scopo di renderne edotto il gestore.
- Art. 16 In caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento o alla parte V del D.Lgs. 152/2006 verranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge.
- Art. 17 In caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento o alla parte V del D.Lgs. 152/2006 verranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge.
- Art. 18 Avverso il presente provvedimento è ammesso **ricorso** giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 5 pagine e dall'allegato 1/F.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA  
(Dott.ssa *M. Pozza*)

<p><b>AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =</b></p>	<p>SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820 CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282 INDIRIZZO INTERNET <a href="http://www.provincia.padova.it">http://www.provincia.padova.it</a></p>
--	---